2026/1800

28.7.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1800 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2026

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 per quanto riguarda l'introduzione di canali di frequenze più ampi nella banda di frequenze 5,9 GHz armonizzata a livello dell'Unione per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto stradale intelligenti

[notificata con il numero C(2026) 5125

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione ([2]) armonizza le condizioni riguardanti la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 5 875-5 935 MHz («banda di frequenze 5,9 GHz») per la diffusione di applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) su strada e su ferrovie urbane.

(2) I recenti sviluppi in materia di normazione sostengono l'uso di canali da 20 MHz nella gamma di frequenze 5 875-5 925 MHz designata per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada.

(3) L'accessibilità a canali più ampi dello spettro radio per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada, in aggiunta ai canali da 10 MHz attualmente armonizzati, consentirebbe l'implementazione di casi d'uso di base e avanzati, che offrono vantaggi quali un'attuazione semplificata e una maggiore efficienza dello spettro, mantenendo nel contempo un approccio tecnologicamente neutro all'uso dello spettro.

(4) Il 24 gennaio 2025 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato di aggiornare le condizioni tecniche armonizzate di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 al fine di introdurre canali di frequenze più ampi nella banda di frequenze 5,9 GHz per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada.

(5) In risposta a tale mandato, il 7 novembre 2025 la CEPT ha adottato la sua relazione 91 («relazione della CEPT»), nella quale sono stabilite condizioni tecniche armonizzate per l'introduzione di canali di frequenze più ampi nella banda di frequenze 5,9 GHz per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada.

(6) La relazione della CEPT conclude che due canali da 10 MHz possono essere combinati in un unico canale da 20 MHz contiguo per le applicazioni legate alla sicurezza degli ITS su strada. La relazione della CEPT conclude inoltre che, in attesa della disponibilità di soluzioni che garantiscano la protezione degli ITS su ferrovie urbane nella banda di frequenze 5 915-5 925 MHz, è opportuno limitare l'uso del canale da 20 MHz nella banda di frequenze 5 905-5 925 MHz per gli ITS su strada alle comunicazioni infrastruttura-veicolo. La relazione della CEPT propone inoltre modifiche delle condizioni tecniche e operative stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1426.

([1]) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione, del 7 ottobre 2020, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione 2008/671/CE (GU L 328 del 9.10.2020, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1426/oj).

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026

Per la Commissione
Henna VIRKKUNEN
Vicepresidente esecutiva

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Tabella 1

Parametri tecnici per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nella banda di frequenze 5 875-5 935 MHz

Parametro	Valore
Massima densità spettrale di potenza (e.i.r.p. media ([1]))	23 dBm/MHz
Potenza totale massima di trasmissione (e.i.r.p. media)	33 dBm con controllo della potenza di trasmissione (TPC) Il TPC deve essere in grado di ridurre la potenza totale dal suo massimo a un'e.i.r.p. di 3 dBm.

Tabella 2

Parametri tecnici specifici per gli ITS su strada funzionanti nella banda di frequenze 5 875-5 925 MHz

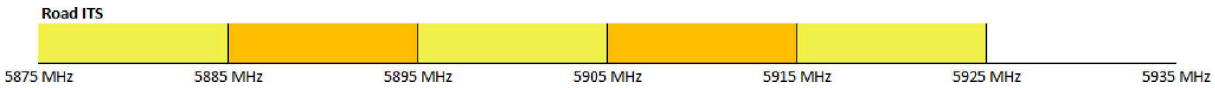
Parametro	Valore
Emissioni indesiderate al di sopra dei 5 925 MHz	Inferiori o pari a un'e.i.r.p. di -30 dBm/MHz

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.

Assetto delle frequenze

L'assetto delle frequenze è basato su blocchi di 10 MHz a partire dal limite inferiore della banda, ossia 5 875 MHz.

ITS su strada:



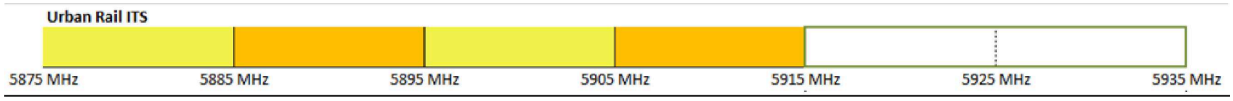
nella banda di frequenze 5 875-5 925 MHz le applicazioni ITS su strada devono utilizzare canali entro i limiti di ciascun blocco di 10 MHz. La larghezza di banda del canale può essere inferiore a 10 MHz.

Due blocchi possono essere combinati in un canale da 20 MHz contiguo.

L'uso del canale da 20 MHz formato da due blocchi di 10 MHz nella banda di frequenze 5 905-5 925 MHz deve essere limitato alle comunicazioni infrastruttura-veicolo, tenendo presente che alla banda di frequenze 5 915-5 925 MHz si applicano restrizioni conformemente all'articolo 3, paragrafo 3.

([1]) E.i.r.p.: potenza isotropa irradiata equivalente.
([2]) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

ITS su ferrovie urbane:



nella banda di frequenze 5 875-5 915 MHz le applicazioni ITS su ferrovie urbane devono utilizzare canali entro i limiti di ciascun blocco di 10 MHz. La larghezza di banda del canale può essere inferiore a 10 MHz.

Nella banda di frequenze 5 915-5 935 MHz, la massima larghezza di banda del canale deve essere di 10 MHz per le applicazioni ITS su ferrovie urbane. La linea tratteggiata indica l'assetto preferibile della frequenza armonizzata ma, a livello nazionale, le installazioni possono utilizzare un canale centrato a 5 925 MHz.»